

dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 38 del CCNL 2021;

§ che non è dato comprendere perché il ricorrente sia stato riassegnato alla sede interessata di recente da nuove assunzioni, e non già ad un ufficio della

dove sono presenti gravi *scoperture* di organico e che, quindi, abbisognano di personale;

§ che risulta violato, per le medesime ragioni, il preciso tenore degli accordi sindacali del 21.11.2022 e 23.6.2023, tanto più che la convenuta (I) non ha neppure *aspettato* il verbale *definitivo* dell'INAIL in ordine al grado di invalidità del ricorrente, e (II) non ha *accertato*, con *criterio scientifico*, l'inedoneità assoluta alla mansione di *portalettere*, né l' idoneità a quella indicata genericamente come "*produzione*";

§ che il provvedimento, pertanto, palesa un carattere punitivo;

§ di sussistere il *fumus boni iuris* e, contestualmente, il c.d. *periculum in mora*;

§ che quest'ultimo *presupposto*, più in particolare, ricorre in ragione del fatto (I) che il lavoratore dovrebbe presentarsi a il 14.10.2024, al *termine* del periodo di malattia in corso (la data è quella derivante dalla *prognosi* in atto al momento della *radicazione* del ricorso), (II) che il trasferimento è antieconomico, il trattamento stipendiale del ricorrente (del resto esposto *finanziariamente* in forza di un mutuo e/o di un'altra posizione) rivelando l'evidente insostenibilità dello spostamento (egli sarebbe infatti *costretto* a prendere un immobile in locazione o, in alternativa, a *viaggiare* tutti i giorni percorrendo un notevole numero di chilometri, con conseguente esborso di denaro per i consumi di carburante e l'*usura* del veicolo), (III) che il ricorrente, proprio a causa delle trascorse vicissitudini lavorative e dei diversi trasferimenti subiti in passato, versa in una precaria e certificata situazione psicologica, che lo ha costretto a sottoporsi a psicoterapia e che, evidentemente, sarebbe motivo di gravissime ripercussioni ove il provvedimento di trasferimento non fosse sospeso (in via di urgenza) e/o annullato;

§ che, nella futura azione di merito, preannunciata in chiusura di ricorso, egli chiederà il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

1.1. Ha quindi concluso, _____, affinché il Giudice Voglia:

<<...

in via preliminare sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato nel merito:

in via principale: previo accertamento del diritto del _____ di permanere nel proprio ambito territoriale, voglia annullare il provvedimento impugnato.

in via subordinata: annullare il provvedimento impugnato con la formula ritenuta di giustizia.

...>>.

1.2. Con decreto del 3.10.2024, il Tribunale ha *respinto* la richiesta di *emissione* di provvedimento *inaudita altera parte*, non sussistendone i presupposti, e fissato udienza di comparizione delle parti.

1.3. _____ si è costituita in giudizio, invocando il rigetto della domanda cautelare e, a suttraggio, eccependo ed osservando (in termini *sintetici* e per quanto rilevi ai fini cautelari):

§ che, potendo la tutela *cautelare* dell'art. 700 c.p.c. esser accordata soltanto ove *coesistano* e siano provati i requisiti del *fumus* e del *periculum*, il ricorrente non può limitarsi a denunciare un presunto danno economico ovvero un asserito pregiudizio alla salute, ma deve fornire un quadro esauriente e attendibile della vicenda, fornendo la prova (nei limiti derivanti dalla *sommarietà*

del procedimento) delle sue ragioni e delle conseguenze che irreparabilmente patirebbe in mancanza dell'intervento urgente del Giudice;

§ che l'avversa istanza cautelare va respinta, in quanto carente sia sotto il profilo della sussistenza del fumus, sia con riguardo all'allegazione e prova del periculum in mora;

§ che il provvedimento assunto, lungi dal rivestire carattere punitivo, era in realtà "un atto dovuto", a fronte della sopravvenuta dichiarata inidoneità del ricorrente alla mansione di portalettere, essendo il datore di lavoro tenuto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 81/2008, proprio per tutelare la salute del lavoratore, a rispettare in modo rigoroso le misure indicate dal Medico competente (e tanto il responso dell'ASL investita di reclamo avverso il giudizio di quest'ultimo) e "qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza" (il licenziamento del dipendente costituisce, invece, l'extrema ratio);

§ che peraltro, ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali degli specifici accordi (ctr., in particolare, l'art. 4 dell'Accordo del 21.11.2022, a mente del quale "Al dipendente per il quale sia stata accertata, con le modalità previste dalla legge, l'incompatibilità definitiva allo svolgimento delle mansioni di Portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal CCNL 23 giugno 2021, l'assegnazione presso il Centro Accentrante in cui si registra la possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione, tenendo a riferimento i dimensionamenti previsti con la presenza intesa, con riconoscimento del trattamenti di cui all'art. 38 del citato CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti"), e questi accordi, nel caso di specie, ha pedissequamente osservato;

§ che, a differenza di quanto allegato da controparte, presso il [redacted] non vi era e non vi è alcuna disponibilità di posti diversi da quello di portalettere;

§ che di ciò esiste prova documentale, in quanto, in ossequio agli accordi sindacali già citati, ogni trimestre sono individuati i c.d. centri accipienti, cioè capaci di assorbire personale, e nei primi trimestri 2024, come risulta dal doc. 2 prodotto nel fascicolo della convenuta, gli unici centri con una qualche disponibilità di posti utili si trovavano a

§ che, ad ogni buon conto, la domanda è infondata sotto l'aspetto del periculum, atteso che (I) in caso di trasferimento, l'art. 38 CCNL prevede una serie di rimborsi e indennità (variabili a seconda che il lavoratore decida di fare il pendolare o trasferisca la residenza propria e/o della sua famiglia), il che elide in radice il rischio, paventato dal ricorrente, di subire una notevole decurtazione economica, (II) le presunte ripercussioni sul bene – salute non risultano dimostrate e, anzi, occorre evidenziare che il provvedimento per cui è causa è stato assunto esattamente per tutelare la salute del lavoratore, nel rispetto dell'art. 2087 c.c., l'adibizione a mansioni di portalettere non essendo più possibile e l'assegnazione al settore produzione costituendo, per l'appunto, nell'ipotesi di specie, un preciso dovere del datore di lavoro;

§ che ha di fatto percorso l'unica strada che poteva percorrere, poiché, una volta accertato che non vi sono posti di lavoro compatibili con lo stato di salute di [redacted] presso unità più vicine al luogo di residenza e/o precedente servizio (come dimostrato in via documentale e come il ricorrente non è riuscito a smentire, non avendo egli portato alcun elemento di prova a supporto della tesi, pur espressa, che [redacted] esisterebbero delle vacanze utili allo scopo), il trasferimento [redacted] rappresenta l'unica soluzione alternativa al licenziamento;

§ che l'atto di trasferimento non ha alcun intento punitivo, tant'è che il ricorrente non ha neppure allegato per quale motivo la società avrebbe dovuto vessarlo.

1.4. All'udienza del 29.10.2024, il ricorrente è stato liberamente sentito dal Giudice e ha dichiarato di non essere nelle condizioni di recarsi a lavorare a Olbia, "non potendo guidare".

1.5. All'esito della suddetta udienza, il Tribunale ha riservato la decisione, assegnando alle parti un termine per note (al ricorrente) e repliche (alla resistente).

2. La domanda cautelare deve essere respinta.

2.1. E' noto che l'azione cautelare atipica descritta all'art. 700 c.p.c., quale *pacificamente* è stata qualificata ed è quella formulata dal ricorrente, esige la concomitante sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, il primo da intendersi sinteticamente come *probabilità di fondatezza* e futuro accoglimento nel merito della domanda, il *secondo* quale esigenza di impedire, con una pronuncia *anticipatoria* degli effetti della *statuizione* di merito, che quest'ultima si riveli *sostanzialmente inutile* o comunque *tardiva* rispetto all'ormai realizzatasi lesione del bene della vita e/o del diritto invocato dall'attore.

Costituisce *ius receptum*, peraltro, quello secondo cui il *periculum* non può ritenersi sussistere *in re ipsa*, nè esser ravvisato in *qualsiasi violazione* dei diritti del ricorrente, potendo invece riscontrarsi solo ove la lesione temuta incida su posizioni giuridiche di tipo *non patrimoniale*, in genere a rilevanza costituzionale, suscettibili di pregiudizio *non ristorabile* per equivalente monetario (cfr., sul punto, Cass. n. 8373/2002).

Secondo gli ordinari principi della materia (cfr. art. 2697 c.c.), grava sul ricorrente l'onere di provare rigorosamente il rischio di un "pregiudizio imminente ed irreparabile" a tale categoria di diritti.

2.2. Ebbene, venendo al caso di specie, benché, a un sommario esame della documentazione e delle allegazioni di parte, alcuni dei *motivi di censura* prospettati dal ricorrente appaiano meritare di essere *approfonditi* nel corso di un *futuro* giudizio di *merito* (così come, per altro verso, in un simile eventuale giudizio andranno *apprezzate* e scrutinate *funditus* le *eccezioni* della società convenuta), il provvedimento cautelare invocato non può esser favorevolmente accordato, non essendo *ravvisabile* (e/o non essendone comunque *dimostrata* la sussistenza) l'ulteriore essenziale requisito del *periculum in mora*.

A tal riguardo, il Tribunale deve *considerare* che la tutela urgente (la quale, come già accennato in premessa, costituisce un'eccezione alla regola del giudizio ordinario, giustificata solo ove e nella misura in cui sussista e sia *assolutamente attuale* il pericolo di un *pregiudizio grave e irreparabile*, tale da non poter attendere la *conclusione* della causa di merito) non rappresenta, nella specie, quell'opzione *quasi obbligata* che l'ordinamento prevede (e che il ricorrente *espressamente prospetta*).

Invero, sotto un primo profilo di *disamina*, non si può non notare che le esigenze manifestate dal lavoratore non sono di per sé ed in termini assoluti incompatibili con una tutela differita, di tipo sostanzialmente risarcitorio e/o restitutorio.

Così, certamente, per quanto concerne gli aspetti economici e/o stipendiali allegati in ricorso: pure a voler *soprassedere* circa le precisazioni *formulate* dalla convenuta con riguardo all'applicazione, nel caso *de quo*, degli istituti dell'art. 38 del CCNL applicabile al rapporto (istituti che riconoscono al lavoratore trasferito una serie di compensazioni economiche, tese a salvaguardare il trattamento stipendiale e/o ristorarlo dalle *spese* che debba sostenere in conseguenza del trasferimento stesso), si verte, a tale proposito, nella tipica situazione in cui la lesione ipotizzata attiene al patrimonio e/o al reddito ed è, quindi, reintegrabile per equivalente monetario.

Non *diversamente*, per quanto inerisce le allegate conseguenze del trasferimento sulla salute del lavoratore.

Ora, a parte che la natura "non patrimoniale" del diritto che il ricorrente assume leso nel caso di specie (il diritto a non vedere *aggravarsi* le proprie *condizioni* di salute per effetto della necessità di affrontare, *quotidianamente*, un viaggio di circa 100 chilometri all'andata e altrettanti al ritorno)

non esclude affatto, in linea generale, che la dedotta violazione di tale diritto possa esser a posteriori riparata mediante compensazione economica, l'ontologia della *situazione giuridica* che si assume lesa e gli *strumenti* che l'ordinamento giuridico accorda al fine di porre rimedio a tale lesione afferendo a *piani distinti*, anche *concettualmente* (basti pensare, a puro titolo di esempio, alle *molteplici* ipotesi nelle quali proprio il danno alla salute – tipicamente *non patrimoniale* – viene fatto oggetto di *compensazione economica*), occorre considerare, ragionando *in concreto* e non *in astratto*, che nell'ipotesi peculiare manca ogni prova di un pericolo imminente ed effettivamente irreparabile, tale da rendere il *provvedimento* ex art. 700 c.p.c. l'unico strumento in grado di assicurare al ricorrente l'utilità sperata.

In altri termini, e allontanando dal presente giudizio la tentazione di procedere con *valutazioni meramente astratte e/o dogmatiche* (non vi è dubbio, infatti, che la giurisprudenza ritenga *ammissibile*, a certe *determinate condizioni*, il ricorso alla tutela cautelare atipica dell'art 700 c.p.c. per ottenere, prima ancora che il danno si produca o raggiunga dimensioni ulteriori e più gravi, il *ripristino* della situazione *quo ante*, la reintegrazione nell'ufficio) occorre tenere conto dei caratteri peculiari della situazione specifica, meritevole di essere esaminata alla luce delle *allegazioni* e prove acquisite.

Ora, nel caso di specie il ricorrente non afferma affatto che “andare a _____” rappresenti di per sé un pregiudizio alla salute (è del resto financo *inverosimile* che l'espletamento della *prestazione* in una *diversa località* costituisca, in quanto tale e in generale, fattore di *aggravamento* delle condizioni di salute del dipendente), bensì sostiene che il pregiudizio consisterebbe nella circostanza di dovere spostarsi ogni giorno dalla propria abitazione, ubicata a _____ percorrendo con la sua automobile una distanza di circa 100 chilometri all'andata e al ritorno.

Ciò, secondo il ricorrente, gli sarebbe di *pregiudizio*, essendo egli impossibilitato, a causa del suo stato di salute e dell'assunzione di specifici *farmaci* (come affermato nelle memorie conclusive), a mettersi alla guida: fatto è, però, che di tale impossibilità non esiste prova alcuna (anche il certificato medico del 17.6.2024, prodotto al doc. 8 del fascicolo del ricorrente, nulla dice, a ben leggere, in questo senso; né *chiarisce*, il certificato medesimo, se i farmaci *prescritti* siano d'ostacolo alla guida), e che, ogni caso, un simile danno sarebbe scongiurabile se il ricorrente trasferisse la propria residenza a _____ o facesse ricorso, per recarvisi quotidianamente, a modalità alternative (ad esempio, utilizzando i *trasporti pubblici*, o avvalendosi dell'ausilio e/o disponibilità a accompagnarlo da parte di familiari, e via dicendo).

Il Tribunale non intende *sminuire*, evidentemente, quanto *disagio* (anche *non economico*, si intende) possa arrecare al lavoratore un trasloco in un'altra città (seppure provvisorio, fino alla definizione del giudizio di merito), nè quali implicazioni e problemi accedrebbero al coinvolgimento di altri familiari e/o all'utilizzo di mezzi pubblici: non avendo il ricorrente però neppure allegato (tanto meno dimostrato) che ciò si tradurrebbe nella lesione di interessi diversi da quello alla conservazione del proprio stato di salute (a esempio, pregiudizi concernenti la vita di *relazione* e/o *affettiva* e/o *familiare*, oppure la *salute* e/o *incolumità* di terzi abbisognanti della *presenza costante* di _____), è francamente difficile negare che la sospensione del trasferimento, cioè il provvedimento *anelato*, non è, nella situazione presente, l'unico modo per evitare di dover guidare per 200 chilometri al giorno; così come, per altro verso – e si tratta di rilievo *dirimente* – è chiaro che tale problematica resterebbe sostanzialmente immutata perfino nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere di *accogliere* il ricorso e ordinare alla convenuta di assegnare il ricorrente alla sede _____ (valga osservare che, secondo quanto emerge dai dati agevolmente ricavabili dall'applicativo *Google Maps*, la distanza è misurabile, su strada, in 71,5 chilometri percorribili in 1 ora e 1 minuto; mentre _____ è un tratto di 97,3 chilometri che si percorre in 1 ora e 13 minuti).

2.3. Stante quanto sopra, fermo il diritto del ricorrente di ottenere l'eventuale risarcimento del danno all'esito del giudizio di merito, ove favorevole, la domanda cautelare va rigettata, difettando la prova della sussistenza di un *pregiudizio grave e irreparabile* tale da giustificare l'anticipazione della tutela.

2.4. Restano assorbite le ulteriori questioni in punto di *fumus boni iuris*.

3. Le spese seguono la *soccombenza*, e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e *ss. mm* (cfr. da ultimo d.m. 147 del 13.8.2022), visti il valore indeterminabile della lite (a *complessità bassa*) e l'attività difensiva *effettivamente* svolta (non vi è stata fase *istruttoria* e la decisione è stata assunta all'esito di *scambio* di note, senza ulteriore comparizione in udienza), applicati *parametri* di poco superiori ai minimi tariffari.

p.q.m.

visti gli artt. 669 bis ss. c.p.c., ogni contraria istanza ed eccezione assorbita e/o respinta:

1) rigetta il ricorso;

2) condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.650,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

Nuoro, 29.11.2024

**Il Giudice,
dott. Paolo Dau**